

**ACCORDO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA  
IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN**

Warrant Hub S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Correggio (RE), Corso Mazzini, 11, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 02182620357, Partita IVA 02182620357, rappresentata, ai sensi dell'art. 2210 c.c., dal sottoscrittore indicato in calce al presente contratto ("Consulente")

E

EUROMA GROUP S.R.L., con sede in VIA CAVOUR, 5 CALDERARA DI RENO 40012 BO, C.F. 02096010372 Partita IVA 00547741207, qui rappresentata dal sottoscrittore, munito dei necessari poteri di rappresentanza indicato in calce al presente contratto ("Cliente").

**PREMESSO CHE**

- il Consulente svolge servizi di consulenza in materia di finanza agevolata per le imprese;
- la Cliente è interessata ad affidare al Consulente, in via esclusiva, l'incarico di prestare in suo favore assistenza in materia di innovazione, anche nell'ottica degli obiettivi di economia circolare e di transizione digitale, contemplati nei Piani nazionali di politica industriale "INDUSTRIA 4.0", "IMPRESA 4.0" e "TRANSIZIONE 4.0" 2020-2022 per l'applicazione dei meccanismi premianti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 e s.m.i e/o dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, commi 200-203 ("Normativa"), alle condizioni e termini di seguito;

tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente accordo, le parti convengono quanto segue

**1. Oggetto**

- 1.1. Con il presente accordo ("Accordo") il Consulente provvederà, con la collaborazione del Cliente e sulla base dei dati dallo stesso forniti, a prestare i seguenti servizi (nel complesso definiti "Servizi") così individuati:

- 1.1.1. primo orientamento verso il Piano nazionale di politica industriale 2020-2022 "TRANSIZIONE 4.0" e verso i concetti di transizione ecologica e innovazione digitale 4.0;
- 1.1.2. monitoraggio e valutazione delle opportunità agevolative esistenti a valere su specifici progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e design ("RSID") della Cliente;
- 1.1.3. una visita tecnica preliminare volta a verificare l'esistenza di attività potenzialmente ammissibili alla Normativa.

Qualora, il risultato della verifica preliminare di cui al precedente art 1.1.3 sia negativo, null'altro sarà dovuto e il contratto si intenderà concluso senza che le Parti abbiano null'altro reciprocamente a pretendere.

Qualora, il risultato della verifica preliminare di cui al precedente art 1.1.3 sia positivo, la Società Cliente potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di proseguire con le attività seguenti:

- 1.1.4. analisi della documentazione economica, tecnica e finanziaria, fornita dalla Cliente necessaria per rilevare, rendicontare e attestare le attività di RSID con conseguente individuazione del credito d'imposta spettante;
- 1.1.5. consegna di un dossier tecnico, per ciascun periodo d'imposta rendicontato, completo di riferimenti normativi, documentazione di supporto e perizia tecnica asseverata ("Dossier");
- 1.1.6. assistenza di un esperto incaricato dal Consulente, in caso di eventuali verifiche riguardo gli adempimenti previsti dalle norme richiamate in premessa e dalle rispettive normative attuative;

- 1.2. Su richiesta della Società Cliente possono essere attivati, anche i seguenti servizi aggiuntivi:

- 1.2.1. accesso alla piattaforma "WNEWS", al fine di ricevere informazioni ed aggiornamenti sulle agevolazioni a livello regionale, nazionale ed europeo e accesso al servizio online "Mappa Agevolazioni". Il servizio "Mappa Agevolazioni" consente di visualizzare, in modo semplice ed immediato, tutte le misure di finanza agevolata e non, attive a livello regionale e nazionale, alle condizioni economiche previste all'allegato "Corrispettivi tempi e modalità di pagamento" (Corrispettivo "Software" per ciascuna annualità prevista dal contratto di cui al punto 5);

**2. Modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente Accordo**

- 2.1. Il Consulente si impegna a prestare i Servizi con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio.

OFFERTA NUMERO: Q-11477  
DATA OFFERTA: 19/05/2022

Ad uso CONFIDENZIALE





- 2.2. Fermi gli impegni di cui all'articolo che precede, il Consulente sarà libero di determinare modalità e termini di esecuzione di tutte le operazioni e le attività che ritenga necessarie, opportune, utili o funzionali per la realizzazione dei Servizi.
- 2.3. Nell'espletamento dei Servizi il Consulente non potrà esercitare alcun potere di rappresentanza, né potrà in alcun modo impegnare la Cliente nei confronti di qualsivoglia terzo.
- 2.4. Il Consulente ha la facoltà di affidare la prestazione di parte dei Servizi a terzi soggetti, i quali potranno anche intrattenere una relazione diretta con la Cliente, fermo restando che il Consulente rimane responsabile in via esclusiva nei confronti della Cliente con riferimento alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo.
- 2.5. Il Consulente si impegna a mantenere in essere di una polizza assicurativa della responsabilità civile professionale con adeguato massimale.

### 3. Obblighi della Cliente

- 3.1. La Cliente si impegna a fornire al Consulente, con la massima rapidità, nei tempi e secondo le istruzioni comunicate dal Consulente, tutte le informazioni e la documentazione di volta in volta richieste per iscritto dal Consulente al fine di svolgere i Servizi. In via meramente esemplificativa e non esaustiva, la Cliente si impegna a:
  - 3.1.1. fornire la massima collaborazione al tecnico e al referente amministrativo incaricati dal Consulente per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della determinazione del beneficio fiscale spettante;
  - 3.1.2. fornire informazioni accurate e complete, al meglio delle proprie conoscenze e senza violare alcun copyright o diritto di terzi;
  - 3.1.3. informare il Consulente di tutte le comunicazioni che dovessero pervenire da parte delle autorità competenti alla verifica della pratica e sottoporre preventivamente al Consulente tutti i dati o le relazioni eventualmente richieste dalle autorità competenti;
  - 3.1.4. mantenere ordinate e tenere traccia delle attività svolte e dei documenti obbligatori previsti dalla Normativa secondo le modalità indicate per iscritto dal Consulente, presentare entro i termini fissati dal Consulente le documentazioni richieste e condurre le attività in modo da non compromettere l'esito dell'agevolazione spettante;
  - 3.1.5. non alterare o modificare il contenuto del Dossier;
  - 3.1.6. non divulgare il Dossier (o una qualsiasi parte, estratto o riassunto dello stesso) esternamente, ad eccezione di espressa richiesta delle competenti autorità, essendo lo stesso destinato ad uso esclusivamente interno.
- 3.2. Resta inteso che il Consulente non assume in alcun modo l'obbligo di eseguire accertamenti o indagini riguardanti la veridicità, la correttezza e/o la completezza delle informazioni e dei documenti forniti dalla Cliente. Pertanto, la Cliente esonera espressamente il Consulente da ogni responsabilità per eventuali errori, mancanze o imprecisioni poste in essere in esecuzione del presente Accordo a causa della mancata veridicità, e/o completezza e/o correttezza delle informazioni e dei documenti ricevuti dalla Cliente.

### 4. Corrispettivi

- 4.1. Il corrispettivo dovuto dalla Società Cliente per le attività del Consulente descritte all'art. 1.1, del presente Accordo è indicato all'allegato "Corrispettivi tempi e modalità di pagamento".
- 4.2. Tutti i pagamenti dei corrispettivi indicati all'allegato "Corrispettivi tempi e modalità di pagamento" sono da intendersi al netto dell'IVA di legge e dovranno essere effettuati a mezzo RIBA 30 GG DF FM.
- 4.3. La Cliente autorizza espressamente il Consulente a sospendere l'esecuzione del presente Accordo e, quindi, a sospendere le prestazioni pattuite, qualora la Cliente dovesse rendersi inadempiente agli impegni di pagamento di cui al presente articolo o anche uno solo degli obblighi pattuiti nel precedente articolo 3.

### 5. Durata dell'Accordo e recesso

- 5.1 Il presente Accordo, che si riferisce alle attività RSID relative al periodo d'imposta in corso al

ANNO DEL MANDATO	PER IL PRODOTTO/SERVIZIO	DURATA
2021	ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN	SINGOLO

e si considera concluso alla consegna da parte del Consulente del Dossier.

- 5.2 Resta inteso che, qualora il risultato della verifica preliminare di cui al precedente art 1.1.3 sia negativo, il presente Accordo si intenderà concluso alla comunicazione di tale esito, senza che le Parti abbiano null'altro reciprocamente a pretendere.





- 5.3 La Cliente può recedere dal presente Accordo pagando tutti gli importi sino a tal momento maturati dal Consulente, più una percentuale pari al 50% (cinquanta per cento) del Corrispettivo Variabile, qualora le agevolazioni fiscali spettanti siano già state comunicate per iscritto alla Cliente. La Cliente può recedere anche anteriormente rispetto al momento in cui si realizzano le condizioni di cui al presente articolo pagando tutti gli importi sino a tal momento maturati dal Consulente, più un ulteriore importo pari al Corrispettivo Fisso.
- 6 Clausola di forza maggiore**
- 6.1 Il Consulente non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti della Cliente a seguito di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di una delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo nel caso in cui tale inadempimento o ritardo nell'adempimento sia causato da cause di forza maggiore da intendersi come avvenimenti al di fuori del ragionevole controllo del Consulente, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: (i) emergenze sanitarie, epidemie e pandemie; (ii) calamità naturali; (iii) inondazioni, incendi, terremoti o esplosioni; (iv) guerra (dichiarata o meno), insurrezioni, aggressioni, minacce o atti terroristici, disordini di piazza; (v) misure o attività poste in essere da autorità governative o amministrative.
- 6.2 Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, il Consulente si impegna a darne immediata comunicazione scritta alla Cliente e ad adottare ogni ragionevole sforzo al fine di rimediare all'inadempimento o al ritardo e ridurre al minimo gli effetti dell'evento di forza maggiore sulla propria capacità di dare esecuzione al presente Accordo.
- 6.3 Ove l'evento di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo con preavviso scritto di 15 giorni fermo restando il diritto del Consulente a ricevere il pagamento di tutti i compensi maturati alla data del recesso.
- 7 Clausola risolutiva espressa**
- 7.1 Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, il Consulente avrà diritto di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inviata all'indirizzo p.e.c. della Cliente con cui la Consulente comunicò la sua intenzione di avvalersi della presente clausola, nel caso di violazione da parte della Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni contenute nei seguenti articoli:
- Art. 3.1 Obblighi della Cliente
  - Art. 4 Corrispettivi
  - Art. 9 Privacy e codice etico
- 7.2 Fatto salvo quanto precede e di cui al precedente art. 5.2, in caso di prosecuzione del presente Accordo alle attività successive, resta inteso che la eventuale risoluzione dell'Accordo ai sensi del presente art. 7 darà diritto alla Consulente di percepire, a titolo di penale, un importo pari al Corrispettivo Fisso più l'intero Corrispettivo Variabile; ove non siano realizzate le condizioni di cui al precedente articolo 5.3, la Consulente avrà invece diritto a percepire due volte il Corrispettivo Fisso.
- 8 Diritti di proprietà intellettuale**
- 8.1 Nello svolgimento dei Servizi, il Consulente potrà utilizzare dati, software, disegni, moduli, programmi, strumenti, modelli, sistemi e altre metodologie e know-how ("Know-how") di cui è titolare esclusivo.
- 8.2 Il Consulente rimane titolare esclusivo di ogni diritto di proprietà intellettuale relativo al Know-how (incluso qualsiasi adattamento migliorativo e/o conoscenza sviluppati durante lo svolgimento dei Servizi).
- 8.3 La Cliente, dopo il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 4, avrà il diritto di utilizzare, in licenza d'uso gratuita, perpetua, non trasferibile, il Dossier.
- 9 Privacy e codice etico**
- 9.1 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679  
Warrant Hub SpA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali con Tinexta SpA, informa il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i predetti dati personali saranno trattati, con l'ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, per le finalità e nelle modalità illustrate nell'Informativa dei diritti dell'interessato, disponibile sul sito internet [www.warranthub.it](http://www.warranthub.it) nella sua forma estesa e completa.
- 9.2 Nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679  
Ai fini dell'erogazione dei Servizi - i quali rientrano nel più ampio servizio di finanza agevolata come da intendersi genericamente quale servizio di consulenza e assistenza per l'ottenimento di risorse finanziarie sotto qualsiasi forma in ambito regionale, nazionale ed europeo fornito dal Consulente ("Servizio di Finanza Agevolata") - per conto del Cliente, Warrant Hub SpA tratterà dati, anche personali, per la finalità di consulenza e assistenza per l'utilizzo delle risorse agevolate automatiche, fiscali, finanziamenti agevolati ed ordinari erogati da enti comunitari, nazionali,





regionali e locali e di consulenza per il supporto dell'azienda cliente nell'individuazione di soluzioni e mercati nazionali ed internazionali in ambito finanziario, tecnologico e commerciale, finalizzate all'efficientamento e allo sviluppo dell'impresa. I dati forniti dal Cliente, come nominativo, indirizzo codice fiscale o altri elementi di identificazione personale, dati relativi allo svolgimento delle attività economiche dell'interessato, dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione, o altre informazioni necessarie all'erogazione dei Servizi, saranno riconducibili a dipendenti, personale parasubordinato, referenti e fornitori delle aziende clienti per il Servizio di Finanza Agevolata.

Il Cliente garantisce di fondare il trattamento dei suddetti dati personali su idonea base giuridica, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, agendo egli stesso in qualità di Titolare del trattamento (il "Titolare"). Il Titolare, pertanto, nomina Warrant Hub SpA quale Responsabile del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito del Servizio Finanza Agevolata (il "Responsabile"), assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità connesse e manlevando Warrant Hub SpA da ogni pretesa eventualmente proveniente da terzi in riferimento alle operazioni di trattamento messe in atto da Warrant Hub SpA nell'esecuzione delle istruzioni impartite.

Il Titolare, a partire dalla data di validità del presente contratto, autorizza il Responsabile a coinvolgere altri Sub-Responsabili funzionali all'esecuzione dello stesso; la natura del Servizio Finanza Agevolata implica che le uniche istruzioni che il Responsabile riceverà saranno quelle previste dal Contratto ed il trattamento dei dati personali verrà svolto per tutto il periodo di vigenza dello stesso.

Warrant Hub SpA si impegna a:

- a) adottare le misure di sicurezza previste dalla normativa applicabile, ivi comprese quelle di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- b) rispettare gli obblighi posti in capo al responsabile del trattamento dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli interessati;
- d) assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679, nei limiti degli impegni assunti ai sensi del Contratto, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- e) cancellare o restituire - a scelta del Titolare - i dati oggetto di trattamento alla cessazione del Contratto, fatti salvi, nel rispetto del principio di minimizzazione, gli obblighi di conservazione dei dati personali eventualmente derivanti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri e la conservazione per attività difensive fino al termine di prescrizione previsto dal diritto nazionale in relazione alle controversie connesse all'erogazione dei Servizi o all'esecuzione dei Trattamenti dei dati;
- f) incaricare per iscritto le persone che tratteranno dati personali per conto del Cliente, autorizzando le stesse allo svolgimento delle sole operazioni di trattamento strettamente necessarie alla corretta erogazione dei Servizi, con impegno alla riservatezza e indicazione di ogni istruzione necessaria all'esecuzione di un trattamento conforme al D.lgs. 196/2003 e al Regolamento (EU) 2016/679;
- g) dar seguito a richieste o provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità competente in relazione al trattamento dei dati cui Warrant Hub è preposta;
- h) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, in merito alle eventuali violazioni di dati personali di cui è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Cliente manifesti per iscritto necessità tali da richiedere un trattamento diverso rispetto a quello di cui al Contratto, previa valutazione relativa alla compliance normativa della richiesta del Cliente, Warrant Hub informerà per iscritto il Cliente circa la percorribilità della soluzione richiesta e i relativi costi, mediante specifica offerta, eventualmente rivalutando altresì l'inquadramento da conferire al rapporto, anche ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

- 9.3 Il Consulente controlla in modo costante la qualità e la compliance dei propri processi aziendali e ha adottato un modello di organizzazione e di gestione rispondente ai criteri previsti da D.lgs. 231/2001. È parte integrante di tale modello il Codice Etico consultabile all'indirizzo [https://www.warranthub.it/media/filer\\_public/eb/0e/eb0ec317-ef88-416f-9459-33dc2c0a6a04/codice\\_etico\\_del\\_gruppo\\_tinexta.pdf](https://www.warranthub.it/media/filer_public/eb/0e/eb0ec317-ef88-416f-9459-33dc2c0a6a04/codice_etico_del_gruppo_tinexta.pdf), che la Cliente si impegna a rispettare.

## 10 Patto di riservatezza

OFFERTA NUMERO: Q-11477  
DATA OFFERTA: 19/05/2022

Ad uso CONFIDENZIALE





10.1 Ciascuna parte si impegna, per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di 2 (due) anni dalla sua cessazione, per qualsiasi motivo avvenuta, a non utilizzare, né in tutto né in parte, le informazioni riservate di proprietà dell'altra parte, di cui verrà a conoscenza in occasione del presente Accordo, per fini diversi dall'esecuzione del presente Accordo.

#### 11 Responsabilità

11.1 Le parti si danno atto che il Consulente è tenuto a svolgere i Servizi con diligenza senza però assumere alcuna responsabilità con riferimento al raggiungimento di specifici risultati attesi dalla Cliente.

11.2 Le parti concordano che, salvo il caso di dolo o colpa grave, l'importo massimo che il Consulente potrà essere tenuto a risarcire, nel caso in cui sia provato giudizialmente il proprio grave inadempimento al presente Accordo, è pari all'ammontare delle sanzioni e degli interessi che la Cliente sarà tenuta a versare all'Erario quale diretta conseguenza dell'inadempimento del Consulente, con espressa esclusione di qualsiasi altra voce di danno (ivi compresi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, restituzione compensi, mancato profitto, rimborsi di costi legali o altro tipo di consulenti, etc.).

#### 12 Modifiche

12.1. Qualunque modifica e/o integrazione al presente Accordo sarà efficace solo se approvata per iscritto da entrambe le parti.

12.2. Resta inteso che il presente Accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo stipulato con la Cliente relativamente alle attività di cui all'art. 1.

#### 13. Legge applicabile e foro competente

13.1. Il presente Accordo è regolato in via esclusiva dalla legge italiana.

13.2. Le parti convengono che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente Accordo nonché quelle che dovessero derivare dall'inosservanza delle relative prescrizioni o dall'inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia

Correggio (RE), lì 8 June 2022

Warrant Hub S.p.A a Socio Unico  
Consulente

Timbro e firma Cliente

 Paola Corrada

**Euroma Group S.r.l.**

Via Cavour, 5  
40012 Calderara di Reno (BO)  
Partita IVA 00547741207  
Codice Fiscale 02096010372

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la Cliente approva espressamente le seguenti clausole: art. 2 (Modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente Accordo), art. 3 (Obblighi della Cliente); art. 4 (Corrispettivi), art. 8 (Diritti di proprietà intellettuale); art. 11 (Responsabilità); art. 13 (Legge applicabile e foro competente).

Correggio (RE), lì 8 June 2022

Timbro e firma Cliente

**Euroma Group S.r.l.**

Via Cavour, 5  
40012 Calderara di Reno (BO)  
Partita IVA 00547741207  
Codice Fiscale 02096010372



- ☐ Barrare in caso di applicazione del regime di "Scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 come modificato dal D. L. n. 50/2017 convertito ex L. n. 26 del 21 Giugno 2017

La Cliente esprime il consenso alla ricezione da parte del Consulente delle fatture in formato Acrobat (PDF) a mezzo e-mail in sostituzione dell'invio della documentazione cartacea. A tale riguardo si richiedono i seguenti dati:

INDIRIZZO PEC amministrazione@pec.euromamachine.com

CODICE DESTINATARIO SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:

BANCA - CODICE IBAN:

Referenti da contattare per la suddetta attività:

NOME REF.AMMINISTRATIVO	COGNOME REF.AMMINISTRATIVO		EMAIL REF.AMMINISTRATIVO
NOME REF. TECNICO	COGNOME REF. TECNICO	EMAIL REF. TECNICO	REFERENTE DEL PROGETTO
			PROGETTI RSID

**Allegato: Corrispettivi, tempi e modalità di pagamento**

OFFERTA NUMERO: Q-11477  
 DATA OFFERTA: 19/05/2022

Ad uso CONFIDENZIALE





Per i servizi di cui all'Art. 1.1, la Società Cliente dovrà corrispondere i seguenti corrispettivi.

Qualora, il risultato per l'attività di verifica preliminare di cui al precedente articolo 1.1.3 sia negativo, La Società Cliente dovrà corrispondere solo il corrispettivo iniziale per l'attività tecnica di verifica (quota non rimborsabile) e il contratto si intenderà concluso senza che le Parti abbiano null'altro reciprocamente a pretendere.

Qualora, il risultato della verifica preliminare di cui al precedente art 1.1.3 sia positivo, e la Società Cliente decidesse, a proprio insindacabile giudizio, di proseguire con le attività di cui al presente Accordo, saranno dovuti anche i corrispettivi che s'intendono maturati alla consegna da parte del Consulente del Dossier ("consegna documenti"), per ogni esercizio fiscale rendicontato.

CORRISPETTIVO FISSO			
PARTE	MATURAZIONE	IMPORTO EURO	NOTE
PARTE FISSA	ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO DI INCARICO	€ 500,00	
PARTE FISSA	CONSEGNA DOCUMENTI	€ 1.350,00	

CORRISPETTIVO VARIABILE				
TIPO FINANZIAMENTO	PARTE	%	MINIMO GARANTITO IN EURO	NOTE
BENEFICIO RSID	VARIABILE	6%		

MATURAZIONE CORRISPETTIVO VARIABILE			
PARTE	% DEL PAGAMENTO ALLA MATURAZIONE		NOTE
PARTE VARIABILE	100%	CONSEGNA DOCUMENTI	

PERIZIA TECNICA				
TIPO FINANZIAMENTO	SCAGLIONE	IMPORTO EURO	VALORE DEI BENI DA EURO	VALORE DEI BENI A EURO
PROGETTO	FISSO	€ 500,00		

Tale corrispettivo maturerà al momento della consegna alla Società Cliente del Dossier di rendicontazione.

Timbro e firma Cliente  
**Euroma Group S.r.l.**  
 Via Cavour  
 40012 Calderara di Reno (BO)  
 Partita IVA 00547741207  
 Codice Fiscale 02096010372

OFFERTA NUMERO: Q-11477  
 DATA OFFERTA: 19/05/2022

Ad uso CONFIDENZIALE

